

STUDIO DI ARCHITETTURA**Arch. Giuseppe Fanigliulo**

Via San Giovanni, 14 - 87062 Cariati Marina (CS) -

Tel. & Fax 0983.968103

E-Mail : info@studiofanigliulo.com

STUDIO DI ARCHITETTURA**Arch. Cataldo Ammendola**

Via Magenta, 1 - 87062 Cariati Marina (CS) -

Tel. & Fax 0983.968844

E-Mail : arch.ammendola@libero.it

Rif./Rev.	Progetto	Data	Redattore
	Bozza		
	Preliminare		
	Definitivo		
	Esecutivo	20.04.2017	Arch. Teresa Di Napoli

Nr. Tav.: 18

Scala:

Rev. 0.0

Contenuto Tavola:

- Allegato: Piano di Bacino Stralcio per l'Erosione Costiera - Norme di Attuazione

COMUNE DI CARIATI

PROVINCIA DI COSENZA

Progetto:

PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA - PCS -

Committente:

Amministrazione Comunale di Cariati

Impresa Esecutrice:

Rif./Rev.	Tavola Sostituita	Data	Redattore

Collaboratore

Arch. Teresa Di Napoli

I Progettisti

Arch. Cataldo Ammendola

Arch. Giuseppe Fanigliulo

Approvazioni



PIANO DI BACINO STRALCIO EROSIONE COSTIERA



APPROVAZIONI	COMITATO TECNICO	COMITATO ISTITUZIONALE	COMITATO ISTITUZIONALE
	27 Novembre 2013	22 Luglio 2014	11 Aprile 2016

NORME DI ATTUAZIONE

Presidente Giunta Regionale <i>On. Gerardo Mario Oliverio</i>	Assessore Infrastrutture, LL.PP., Mobilità <i>Prof. Roberto Musmanno</i>	Segretario Generale Autorità di Bacino <i>Ing. Salvatore Siviglia</i>
--	---	--

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Finalità e contenuti del Piano di Bacino - Stralcio Erosione Costiera	4
Art. 2 - Definizioni	4
Art. 3 - Elaborati di Piano	5
Art. 4 - Ambiti territoriali di applicazione	6
Art. 5 - Procedimento di adozione e approvazione del Piano	6
Art. 6 - Efficacia ed effetti del Piano.....	6
Art. 7 - Criteri di progettazione e studi di compatibilità	7
TITOLO II. DISPOSIZIONI TECNICHE	7
CAPO I – PRESCRIZIONI PER LE AREE CON PERICOLO DI EROSIONE COSTIERA	7
Art. 8 Individuazione delle aree con pericolo di erosione costiera e prescrizioni generali.....	7
Art. 9 Disciplina delle aree con alta pericolosità di erosione costiera (P3) e delle ex aree a pericolosità e rischio di erosione costiera R3.....	8
Art. 10 Disciplina delle aree con media pericolosità di erosione costiera (P2)	9
Art. 11 Disciplina delle aree con bassa pericolosità di erosione costiera (P1)	10
Art. 12 - Interventi per la riqualificazione delle aree costiere	10
CAPO II - TUTELA DELLE AREE PROTETTE	11
Art. 13 Aree costiere di rilevante interesse ambientale.....	11
CAPO III - PIANI URBANISTICI E CONCESSIONI DEMANIALI	13
Art. 14 - Destinazione urbanistica della fascia costiera	13
Art. 15 - Rilascio di concessioni demaniali.....	13
Art. 16 - Opere portuali	13
TITOLO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	14
Art. 17 - Norme Transitorie	14
Art. 18 - Modalità e strumenti di attuazione	14
Art. 19 - Aggiornamento e modifica del piano	14
ALLEGATO (Rif. Art. 4) ELENCO DEI COMUNI COSTIERI DELLA CALABRIA.....	16

NOTA

Il Piano di bacino - Stralcio Erosione Costiera (P.S.E.C.) e le relative Norme di Attuazione, nell'attuale stesura, disciplinano le aree costiere soggette a pericolo di erosione/arretramento della linea di riva. Nel Piano non sono contemplate le aree costiere soggette a pericolo d'inondazione per mareggiata e quelle a pericolo di crolli da falesia o di frana in genere; queste ultime sono riportate nell'aggiornamento del PAI 2016.

Le presenti Norme di Attuazione sostituiscono integralmente i contenuti delle Norme del PAI riguardanti la disciplina delle aree soggette ad erosione costiera (artt.: 9 comma 1 lett. c), 12, 27 e 28 delle Norme Tecniche di Attuazione e Misure di Salvaguardia (NAMS) del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) aggiornate con Delibera di Comitato Istituzionale dell'ABR n° 27 del 02-08-2011 e pubblicate sul BUR della Regione Calabria del 01-12-2011 - Parti I e II - n. 22).

Inoltre decadono le perimetrazioni del PAI relative al rischio/pericolo di erosione costiera (Elaborati cartografici: *12.1 - Carta dell'evoluzione della linea di riva – scala 1:50.000*; *12.2 - Perimetrazione delle aree a rischio di erosione costiera - scala 1:10.000*) che vengono sostituite con le nuove perimetrazioni di pericolo e rischio di erosione costiera del presente Piano di bacino - Stralcio Erosione Costiera.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità e contenuti del Piano di Bacino - Stralcio Erosione Costiera

1. Il Piano di bacino - Stralcio Erosione Costiera (di seguito denominato Piano o P.S.E.C.) dell'Autorità di Bacino della Calabria (ABR), coordinato con il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) relativo al rischio/pericolo di frana e inondazione, redatto ai sensi dell'art. 10 della L.R. n°13/2005, costituisce Stralcio del Piano di Bacino di cui all'art. 10 della L.R. n. 35/1996 e disciplinato dalle disposizioni di cui alla Parte III, Titolo II, Capo II del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
2. Il presente Piano definisce le linee guida in materia di assetto e gestione della fascia costiera, detta le relative norme di attuazione - generali e specifiche - ed individua le destinazioni d'uso del suolo, allo scopo di:
 - a) assicurare la prevenzione dai pericoli di erosione e di inondazione da mareggiata;
 - b) impedire nuove situazioni di rischio secondo i principi dello sviluppo sostenibile, della pianificazione integrata della zona costiera e del controllo della qualità degli interventi;
 - c) concorrere alla tutela e alla valorizzazione dei tratti di costa aventi valore paesaggistico, naturalistico ed ambientale, promuovendo la riorganizzazione, il ridisegno, la riqualificazione ed il recupero dei tratti costieri urbanizzati, al fine di garantire la riconnessione funzionale tra l'entroterra e la costa dove sono più evidenti casi di discontinuità morfologica, preservando i caratteri e le qualità specifiche.
3. Il Piano persegue la salvaguardia, al massimo grado possibile, dell'incolumità delle persone e delle attività economiche, l'integrità delle infrastrutture e delle opere pubbliche o di interesse pubblico, degli edifici, dei beni, degli insediamenti di valore storico, architettonico, ambientale, naturalistico, paesaggistico e culturale dal rischio di erosione costiera favorendo, al contempo, la fruizione pubblica e l'utilizzo turistico e ricreativo della fascia costiera, nonché la corretta e sostenibile utilizzazione delle aree del demanio marittimo.
4. Il Piano individua:
 - a) le aree a differente pericolosità da erosione costiera e le relative norme di attuazione;
 - b) le azioni finalizzate alla mitigazione ed alla eliminazione delle condizioni di rischio, nonché alla tutela ambientale del sistema costiero;
 - c) le linee guida per la progettazione delle opere strutturali di difesa costiera;
 - d) le prescrizioni, i vincoli e le norme d'uso finalizzati alla prevenzione di possibili effetti dannosi derivanti da interventi antropici.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Piano si intende per:
 - a) *unità e sub-unità Fisiografica*: area marino-costiera, alimentata o meno da corsi d'acqua, delimitata ai margini da morfostrutture quali promontori, capi o, più in generale, da strutture aggettanti, nell'ambito della quale la circolazione di sedimenti rimane confinata entro la profondità di chiusura, con possibili interazioni con le confinanti unità o sub-unità;
 - b) *linea di costa*: con riferimento alla definizione data dall'APAT, Dip. Tutela delle Acque Interne e Marine – Serv. Difesa delle Coste, è intesa come confine ultimo tra terraferma e mare, viene descritta con continuità anche in presenza di manufatti (opere di difesa e portuali, moli, ecc.), che da essa si dipartono, ne fanno parte integrante e con cui la stessa mantiene la consistenza topologica. La linea di costa viene classificata in: 1) naturale, divisa tra costa bassa e alta; 2) artificiale, in corrispondenza dei manufatti ed opere marittime; viene poi classificata fittizia quella che ripropone "fittiziamente", in corrispondenza di opere marittime o di difesa, l'originaria linea di

costa;

- c) *spiaggia emersa*: si indica un deposito costiero litorale costituito da sedimenti marini incoerenti (sabbie e/o ciottoli), attuali o recenti, esteso verso terra fino al limite raggiunto dalle onde di tempesta (dune costiere, primi affioramenti rocciosi o manufatti) e verso mare fino alla profondità di chiusura, oltre la quale il movimento dei depositi sabbiosi a causa del moto ondoso può considerarsi nullo. La spiaggia include inoltre eventuali depositi sabbiosi che si formano per effetto della progradazione della linea di costa.
- d) *costa bassa*: corpo sabbioso o sabbioso-ghiaioso formato dalla spiaggia emersa e da quella sommersa di estensione e larghezza generalmente rilevanti;
- e) *costa alta*: fronte di rocce lapidee che originano falesie e versanti generalmente ripidi, privi di spiaggia al piede o con spiagge ghiaioso-ciottolose di ampiezza ridotta;
- f) *falesia*: parete rocciosa a picco sul mare o sulla spiaggia emersa, che può essere considerata attiva o inattiva in base al fenomeno di erosione che il moto ondoso esercita direttamente al suo piede;
- g) *inondazione per mareggiata o run-up (risalita onda)*: invasione di una costa bassa o dell'area a tergo di un'opera di difesa da parte delle onde incidenti;
- h) *erosione*: arretramento della linea di costa per effetto dell'azione del moto ondoso;
- i) *area a pericolosità da erosione*: fascia costiera potenzialmente interessata da fenomeni di arretramento della linea di costa articolata su 3 livelli di pericolosità secondo le specifiche riportate nella Relazione di Piano;
- l) *fronte mare*: ambiti costieri potenzialmente esposti all'azione diretta del moto ondoso;
- m) *rischio*: entità del danno atteso in seguito al verificarsi di fenomeni d'inondazione da mareggiata o erosione.
- n) *linea di retrospiaggia*: limite raggiunto dalle onde di tempesta (dune costiere, primi affioramenti rocciosi o manufatti).
- o) *zona di retrospiaggia*: entroterra costiero immediatamente adiacente alla spiaggia emersa.

Art. 3 - Elaborati di Piano

- 1. Il Piano è costituito dagli elaborati che seguono, i quali ne formano parte integrante e sostanziale:
 - 1.1 Relazione di Piano
 - 1.2 Elenco dei Comuni interessati in Appendice alla Relazione di Piano e alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano
 - 1.3 Norme Tecniche di Attuazione
 - 1.4 Linee Guida per l'individuazione delle aree a pericolosità e rischio da erosione costiera
 - 1.5 Linee Guida per gli studi e per la progettazione e monitoraggio degli interventi di mitigazione del rischio di erosione costiera e di difesa delle coste
 - 1.6 Cartografia di Piano
 - 1.6.1 Carte di pericolosità da erosione costiera
 - 1.6.2 Carte di rischio da erosione costiera

Art. 4 - Ambiti territoriali di applicazione

1. Le presenti norme, aventi efficacia su tutte le aree costiere dei Comuni rientranti nella competenza territoriale dell'Autorità di Bacino della Calabria elencati in Allegato, si applicano:
 - a) sulla fascia costiera compresa, per convenzione, entro i seguenti limiti dalla linea di costa:
 - a. a mare, fino alla linea batimetrica -20 mt, estesa al perimetro delle aree protette dei parchi marino-costieri e delle aree naturali protette, ove presenti;
 - b. a terra, fino ai limiti perimetrati nelle carte della pericolosità;
 - b) agli interventi e alle azioni, nell'unità fisiografica e nei bacini idrografici afferenti, che determinano la modifica delle dinamiche naturali del sistema geomorfologico e meteomarinico delle aree costiere.
2. Il P.S.E.C. concorre, unitamente al PAI, alla composizione del Piano di Bacino.

Art. 5 - Procedimento di adozione e approvazione del Piano

1. Il progetto di P.S.E.C. è adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Calabria.
2. L'Autorità di Bacino provvede alla pubblicazione dell'avviso di avvenuta adozione del progetto di Piano nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (B.U.R.C.).
3. Copia del progetto del Piano adottato, completo di tutti gli elaborati cartografici ed allegati, è depositato, al momento della pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente, presso l'Autorità di Bacino Regionale della Calabria su supporto informatico ed è consultabile e scaricabile dal sito istituzionale dell'ABR: www.regione.calabria.it/abr.
4. I Comuni provvedono ad affiggere all'albo pretorio, per la durata di almeno trenta giorni, la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso di adozione del progetto di Piano nel B.U.R.C., precisando che i relativi atti sono liberamente consultabili sul sito istituzionale dell'ABR.
5. Le Osservazioni al progetto di Piano devono essere prodotte entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di adozione di cui al comma 2.
6. Successivamente, l'ABR, a seguito dell'istruttoria delle osservazioni, convoca una conferenza programmatica alla quale partecipano le Province e i Comuni;
7. La conferenza programmatica esprime parere sul progetto di Piano, individuando, su scala provinciale e comunale, le eventuali integrazioni e/o modifiche che si dovessero rendere necessarie sulla base delle osservazioni e delle relative istruttorie;
8. Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, tenuto conto del parere della conferenza programmatica, adotta il Piano e lo trasmette alla Giunta Regionale perché lo proponga al Consiglio Regionale per la definitiva approvazione.

Art. 6 - Efficacia ed effetti del Piano

1. Le Norme di Attuazione del progetto di P.S.E.C. sono tutte immediatamente vincolanti dalla data di pubblicazione nel B.U.R.C. dell'avviso di avvenuta adozione del progetto di Piano da parte del Comitato Istituzionale.
2. Fino alla data di pubblicazione nel B.U.R.C. dell'avviso di adozione del progetto di Piano, restano in vigore le NAMS, adottate dall'Autorità di Bacino con delibera del Comitato Istituzionale n. 27 del 02/08/2011 e pubblicate sul BURC del 01-12-2011 - Parti I e II - n. 22).
3. A decorrere dalla medesima data di adozione del progetto di Piano, gli Enti competenti non possono rilasciare permessi di costruire, concessioni ed autorizzazioni, in contrasto con il contenuto delle presenti Norme di Attuazione e delle relative prescrizioni. Sono fatti salvi tutti gli interventi oggetto di regolari atti assentivi emessi prima dell'adozione del presente Piano, che abbiano avuto effettivo e regolare inizio, fermo restando l'attivazione delle misure di protezione civile.

[Delibera di C. I n. 4/2016]

[Piano di Bacino Stralcio per l'Erosione Costiera]

[Norme Tecniche di Attuazione]

4. Il Piano entra in vigore a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.C. dell'avviso di avvenuta adozione dello stesso da parte del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Calabria.
5. I Piani di Protezione Civile di cui alla legge n. 225/1992 e i Piani Urbanistici Comunali e Provinciali di cui alla Legge Regionale n° 19/2002 e ss.mm.ii., devono essere adeguati ai contenuti del presente Piano.
6. Ai fini del rilascio dei titoli necessari alla realizzazione di interventi edilizi, anche in sanatoria, le Amministrazioni procedenti verificano preventivamente che le opere da assentire siano conformi alle prescrizioni del presente Piano. Le opere realizzate dopo l'adozione del P.S.E.C. e in violazione alle relative Norme di Attuazione non sono sanabili. In ogni caso l'A.B.R. non esprime pareri su sanatorie e/o condoni edilizi.
7. Le norme di cui al presente Piano non sostituiscono eventuali norme più restrittive vigenti in materia di beni culturali ed ambientali e di aree naturali protette, negli strumenti di pianificazione territoriale regionali, provinciali e comunali, ovvero in altri piani di tutela del territorio.

Art. 7 - Criteri di progettazione e studi di compatibilità

1. In tutte le zone delimitate dal presente Piano, tutti i provvedimenti che autorizzano interventi o attività lungo la costa devono essere basati su preventive valutazioni degli effetti che essi possono produrre sulle condizioni di pericolosità e rischio di erosione costiera e sulla tutela degli ecosistemi.
2. I criteri di massima per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli interventi di difesa dai fenomeni di erosione costiera sono indicati nelle "Linee Guida per la Progettazione ed Esecuzione degli Interventi" redatte nel 2006 nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro difesa del Suolo – Erosione delle Coste (scaricabili dal sito istituzionale dell'ABR: www.regione.calabria.it/abr).
3. Per le zone delimitate dal presente Piano interessate da possibili risalite dell'onda (run-up), le opere e le attività consentite sono comunque subordinate alla redazione di uno studio di compatibilità idraulico-marittimo e sedimentologico (firmato congiuntamente da tecnici abilitati: geologo – ingegnere) commisurato alla natura e all'importanza dell'intervento. Detto Studio dovrà essere conforme ai contenuti minimi riportati nelle "Linee Guida" di cui al precedente comma 2.

TITOLO II. DISPOSIZIONI TECNICHE

CAPO I – PRESCRIZIONI PER LE AREE CON PERICOLO DI EROSIONE COSTIERA

Art. 8 Individuazione delle aree con pericolo di erosione costiera e prescrizioni generali

1. Il Piano, sulla base della procedura riportata nella Relazione generale, individua le aree soggette a pericolo di erosione costiera così come riportate nella "Carta della pericolosità" (Elaborato 1.5.1) che distingue:
 - a) aree con alta pericolosità (P3);
 - b) aree con media pericolosità (P2);
 - c) aree con bassa pericolosità (P1);
2. Infrastrutture, manufatti ed edifici, interessati anche parzialmente dalle suddette aree di pericolosità, sono da considerare interamente soggetti alla disciplina della classe di appartenenza più di alta.
3. Nelle suddette aree continuano a svolgersi le attività antropiche ed economiche esistenti alla data di adozione del presente Piano, osservando le cautele, le disposizioni ed i vincoli contenute negli articoli seguenti.
4. Le prescrizioni di cui ai seguenti articoli non si applicano alle opere già autorizzate, e per le quali vi

[Delibera di C. I n. 4/2016]

[Piano di Bacino Stralcio per l'Erosione Costiera]

[Norme Tecniche di Attuazione]

- sia stato effettivo e regolare inizio lavori alla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 5; il Comune dovrà comunque tener conto della vulnerabilità degli immobili ai fini della redazione del Piano di Protezione Civile e delle relative misure di attuazione.
5. Tutte le nuove attività, opere e sistemazioni e tutti i nuovi interventi nelle zone di cui al comma 1 devono soddisfare le seguenti prescrizioni di carattere generale:
 - a) non aumentare le condizioni di pericolosità e di rischio, garantendo al contempo il recupero e la riqualificazione paesaggistica ed ambientale dei luoghi;
 - b) non costituire un elemento pregiudizievole alla realizzazione di eventuali interventi per la riduzione o eliminazione della pericolosità e del rischio esistenti;
 - c) non pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria ed urgente;
 - d) rispondere a criteri di sostenibilità ambientale e di basso impatto ambientale.
 6. I livelli di pericolosità individuati sulla cartografia del presente Piano sono stati definiti con procedura analitica estesa a tutta la costa. In alcune situazioni morfologiche particolari caratterizzate dalla presenza di importanti rilevati stradali e/o ferroviari o di altre infrastrutture e di efficienti opere di difesa costiera è necessario, per la corretta valutazione dei livelli di pericolosità, condurre degli approfondimenti tecnici basati su analisi di dettaglio che riguardano in particolare lo stato di consistenza e di efficienza delle opere di difesa realizzate e dei rilevati stradali e/o ferroviari per valutare il reale grado di pericolosità.
 7. Alle aree al di sopra della quota di 10 metri s.l.m. o retrostanti rilevati ferroviari, perimetrate a pericolosità da erosione costiera nel progetto di Piano, viene attribuito un livello di bassa pericolosità (P1).

Art. 9 Disciplina delle aree con alta pericolosità di erosione costiera (P3)

1. Nelle predette aree sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:
 - a) interventi di demolizione delle strutture esistenti senza ricostruzione;
 - b) realizzazione di nuove strutture esclusivamente amovibili e in conformità alla pianificazione comunale;
 - c) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti al comma 1, lettere a), b) e c) dell'art. 3 del DPR 6 giugno 2001 n.380 e ss.mm.ii., senza aumento di superfici e di volumi;
 - d) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventi di adeguamento o miglioramento sismico o di riparazione o intervento locale così come definiti nel Cap. 8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 approvate con D.M. 14.01.2008;
 - e) la realizzazione di opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio nei casi in cui ci si trovi nella zona di retrospiaggia già urbanizzata e si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
 1. Aree protette da efficienti opere di difesa costiera;
 2. Aree interne rispetto a importanti rilevati stradali e/o ferroviari e infrastrutturali;
 - f) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria delle opere di difesa costiera esistenti;
 - g) interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria delle opere di difesa costiera esistenti;
 - h) interventi volti alla mitigazione o rimozione del rischio idraulico sui tratti terminali dei corsi d'acqua (esclusa la *spiaggia emersa*, così come definita all'art. 2) che non costituiscano condizione di innesco o di accelerazione del processo di erosione costiera;
 - i) interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria relativa alle infrastrutture lineari di trasporto (strade, ferrovie e canali), alle infrastrutture a rete (energetiche, di

[Delibera di C. I n. 4/2016]

[Piano di Bacino Stralcio per l'Erosione Costiera]

[Norme Tecniche di Attuazione]

comunicazione, acquedottistiche e di scarico) e alle opere pubbliche o di interesse pubblico esistenti;

- j) interventi puntuali di difesa costiera sulla terraferma volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti al pericolo e rischio di erosione, senza aumento di superficie e di volume degli edifici stessi;
 - k) ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture lineari di trasporto (strade, ferrovie, canali) e di nuove infrastrutture a rete (energetiche, di comunicazione, acquedottistiche e di scarico) non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, a condizione che non costituiscano condizione di innesco o di accelerazione del processo di erosione e che venga salvaguardata la *spiaggia emersa* così come definita al precedente art. 2;
 - l) interventi di difesa costiera per la mitigazione del rischio e interventi volti alla ricostituzione e/o ripascimento di spiagge erose e all'eliminazione degli elementi d'interferenza antropica;
2. Per gli interventi di cui al comma 1 lettere a), b), c), d), f) ed i) non è previsto il parere dell'ABR;
 3. Per gli interventi di cui al comma 1 lettere e), g), h), j), k), l) è previsto il parere dell'ABR da esprimersi entro 60 giorni;
 4. I progetti definitivi relativi agli interventi di cui al comma 1 lettere e), g), h), j), k), l), e di manutenzioni straordinarie di cui alla lettera i) dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità dell'intervento rispetto al pericolo di erosione costiera/mareggiata (firmato congiuntamente da tecnici abilitati: geologo – ingegnere), redatto in conformità alle Linee Guida che saranno emanate dall'ABR. Al fine di snellire i tempi di espressione del suddetto parere di cui comma 3, è auspicabile un confronto tecnico con l'ABR già in fase di redazione del progetto preliminare.
 5. Sugli edifici pubblici o privati, esclusi i manufatti e gli edifici vincolati ai sensi della legge n.1089/39 e della legge n. 1497/39 nonché di quelli di valore storico-culturale classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti, già compromessi nella stabilità strutturale per effetto di mareggiate sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli volti alla tutela della pubblica incolumità.
 6. Non sono consentite le operazioni che comportino eliminazione o riduzione dei cordoni dunari costieri. Al riguardo è opportuno salvaguardare gli ecosistemi dunari costieri esistenti e le zone di foce dei corsi d'acqua.
 7. Nelle aree a pericolosità P3 è, inoltre, prescritto quanto segue:
 - a) L'utilizzo di strutture e complessi ricettivo-turistici, sia fisse che amovibili, è subordinato all'attuazione di un sistema di monitoraggio e di pre-allertamento per la salvaguardia dell'incolumità delle persone e dei beni. Tale sistema, a cura dei gestori e/o proprietari di dette strutture, dovrà essere coordinato con il Piano di Protezione Civile Comunale e dovrà essere attivato sulla base dei bollettini meteo diramati dagli Enti preposti.
 - b) Le strutture amovibili, di cui alla precedente lettera a), nei periodi in cui non vengono utilizzate, dovranno essere poste in condizioni di sicurezza e secondo le indicazioni previste dal Piano di Protezione Civile Comunale.

Art. 10 Disciplina delle aree con media pericolosità di erosione costiera (P2)

1. In tali aree, oltre a tutti gli interventi consentiti in area a pericolosità P3 di cui al precedente art. 9, sono ammessi anche:
 - a) gli interventi di sovrelevazione;
 - b) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per necessità di adeguamento igienico-sanitario;
 - c) gli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi del comma 1, lettera d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. (esclusa la realizzazione di locali interrati o seminterrati) a condizione che

[Delibera di C. I n. 4/2016]

[Piano di Bacino Stralcio per l'Erosione Costiera]

[Norme Tecniche di Attuazione]

siano presenti ostacoli naturali o antropici (comprese le opere di difesa costiera) ritenuti idonei a contrastare l'azione del moto ondoso.

- d) gli interventi di nuova costruzione in lotto intercluso non ubicato fronte mare, se consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti, escludendo la realizzazione di locali interrati o seminterrati;
 - e) la realizzazione di opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio, non rientranti tra quelle sovraelencate, corredate da un adeguato studio di compatibilità dell'intervento rispetto al pericolo di erosione costiera/mareggiata (firmato congiuntamente da tecnici abilitati: geologo – ingegnere) e redatto in conformità alle Linee Guida che saranno emanate dall'ABR.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 lettera e) è previsto il parere dell'ABR da esprimersi entro 60 giorni.

Art. 11 Disciplina delle aree con bassa pericolosità di erosione costiera (P1)

- 1. In tali aree, oltre a tutti gli interventi consentiti nelle aree a pericolosità P2 e P3, è ammessa anche la realizzazione di opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio, previo adeguato studio di compatibilità (a firma congiunta geologo - ingegnere) dell'intervento rispetto al pericolo di erosione costiera e di inondazione per mareggiata, redatto in conformità alle Linee Guida che saranno emanate dall'ABR, da presentare presso gli uffici competenti all'approvazione.
- 2. In presenza di costa alta e/o falesia, non ricadenti nelle perimetrazioni con pericolo di frana del PAI, la realizzazione di opere e le attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio, necessitano di adeguato studio di compatibilità geomorfologica che valuti le condizioni di stabilità del versante in riferimento anche all'azione di scalzamento al piede ad opera del moto ondoso.

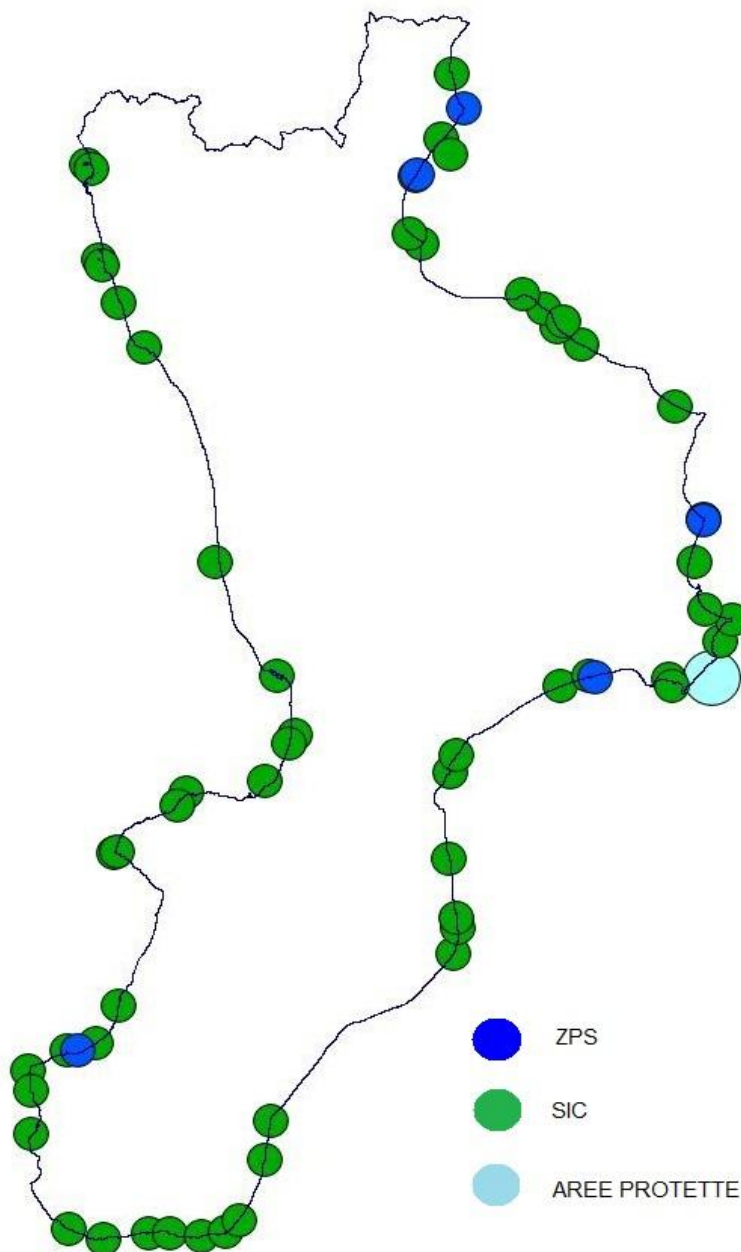
Art. 12 - Interventi per la riqualificazione delle aree costiere

- 1. In tutto l'ambito territoriale di applicazione del presente Piano, nel rispetto dei precedenti articoli, sono ammessi:
 - a) gli interventi di sistemazione, miglioramento, conservazione, recupero e riqualificazione paesaggistica e ambientale di tratti di costa finalizzati a ridurre il rischio, che favoriscano la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali e la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona, anche attraverso processi di recupero naturalistico botanico e faunistico;
 - a) gli interventi di difesa, sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare che sono assoggettati sia alle presenti norme (art. 9 comma 1 lettera g) sia alle Norme del PAI (pericolosità idraulica).

CAPO II - TUTELA DELLE AREE PROTETTE

Art. 13 Aree costiere di rilevante interesse ambientale

1. Le aree naturali costiere di rilevante interesse ambientale sono i parchi costieri e quelle di seguito elencate e rappresentate indicativamente nel seguente elaborato cartografico:



a) aree con presenza di particolari ecosistemi e/o organismi protetti nell'ambito delle Aree marine protette: **Area Naturale Marina Protetta di Capo Rizzuto**, istituita nel 1991;

b) SIC siti di importanza comunitaria di rilevante interesse ambientale in ambito CEE, riferiti alla regione biogeografia mediterranea - Rete Natura 2000 - di cui alle direttive n. 92/43/CEE

“Habitat” (D.M.14/03/2011) e n. 79/409/CEE “Uccelli” (D.M. 19/06/2009):

1. Fondali di Capo Tirone IT9310033
2. Isola di Dino IT9310034
3. Fondali Isola di Dino-Capo Scalea IT9310035
4. Fondali Isola di Cirella-Diamante IT9310036
5. Isola di Cirella IT9310037
6. Scogliera dei Rizzi IT9310038
7. Fondali Scogli di Isca IT9310039
8. Montegiordano Marina IT9310040
9. Fiumara Saracena IT9310042
10. Foce del Crati IT9310044
11. Macchia della Bura IT9310045
12. Fiumara Trionto IT9310047
13. Fondali Crosia-Pietrapaola-Cariati IT9310048
14. Dune di Camigliano IT9310051
15. Casoni di Sibari IT9310052
16. Secca di Amendolara IT9310053
17. Foce Neto IT9320095
18. Fondali di Gabella Grande IT9320096
19. Fondali da Crotone a Le Castella IT9320097
20. Dune di Marinella IT9320100
21. Capo Colonne IT9320101
22. Dune di Sovereto IT9320102
23. Capo Rizzuto IT9320103
24. Foce del Crocchio-Cropani IT9320106
25. Scogliera di Staletti IT9330184
26. Fondali di Staletti IT9320185
27. Lago La Vota IT9330087
28. Palude di Imbutillo IT9330088
29. Dune dell'Angitola IT9330089
30. Oasi di Scolacium IT9330098
31. Steccato di Cutro e Costa del Turchese IT9330105
32. Dune di Isca IT9330107
33. Dune di Guardavalle IT9330108
34. Scogliera di Staletti IT9330184
35. Zona costiera fra Briatico e Nicotera IT9340091
36. Fondali di Pizzo Calabro IT9340092
37. Fondali di Capo Vaticano IT9340093
38. Fondali Capo Cozzo - S. Irene IT9340094
39. Fiumara di Melito IT9350136
40. Vallata dello Stilaro IT9350136
41. Capo dell'Armi IT9350140
42. Capo S. Giovanni IT9350141
43. Capo Spartivento IT9350142
44. Saline Joniche IT9350143
45. Calanchi di Palazzi Marina IT9350144
46. Fiumara Amendolea IT9350145
47. Fiumara Buonamico IT9350146
48. Fiumara La Verde IT9350147
49. Costa Viola e Monte S. Elia IT9350158
50. Spiaggia di Brancaleone IT9350160
51. Spiaggia di Pilati IT9350171
52. Fondali da Punta Pezzo a Capo dell'Armi IT9350172
53. Fondali di Scilla IT9350173

54. Spiaggia di Catona IT9350183

c) ZPS - Zone di Protezione Speciale:

- Alto Jonio Cosentino
- Marchesato e Fiume Neto
- Costa Viola

Geositi costieri.

2. In dette aree, gli interventi antropici, oltre a rispettare le prescrizioni, i vincoli e le norme di salvaguardia specifiche, dovranno rispondere a criteri di sostenibilità ambientale e di valorizzazione delle risorse ambientali.

CAPO III - PIANI URBANISTICI E CONCESSIONI DEMANIALI

Art. 14 - Destinazione urbanistica della fascia costiera

1. I Comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti di pianificazione urbanistica ai contenuti e alle disposizioni del presente Piano e nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riguardo al rischio di erosione costiera e di inondazione per mareggiata e alle prescrizioni di settore in tema di tutela del paesaggio e dell'ambiente, di accessibilità e visitabilità degli arenili e per la rimozione delle barriere architettoniche.

Art. 15 - Rilascio di concessioni demaniali

1. Le concessioni demaniali sono rilasciate, rinnovate e revocate dagli Enti competenti in conformità e nel rispetto dei contenuti del presente Piano.

Art. 16 - Opere portuali

1. La realizzazione di opere portuali, ovvero la riqualificazione, il potenziamento e gli ampliamenti di quelle già esistenti, nonché gli altri interventi infrastrutturali lungo la costa, devono essere corredati dallo studio di compatibilità, redatto secondo i criteri di cui alle citate Linee Guida per la progettazione degli interventi, da sottoporre a parere e approvazione del Comitato Istituzionale dell'ABR.

TITOLO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17 - Norme Transitorie

1. Valgono i dettami dell'Art. 6 – “Efficacia ed effetti del Piano Stralcio per la Difesa delle Coste”;
2. Nelle more della pubblicazione da parte dell'ABR delle “*Linee Guida per gli studi e per la progettazione e monitoraggio degli interventi di mitigazione del rischio di erosione costiera e di difesa delle coste*” e delle “*Linee Guida per l'individuazione delle aree a pericolosità e rischio da erosione costiera*” di cui all'art. 3 delle presenti Norme, si fa riferimento alle “*Linee Guida per la Progettazione ed Esecuzione degli Interventi*” redatte nell'ambito dell'A.P.Q. *Difesa del Suolo - Erosione delle Coste* - 2006, scaricabili dal sito istituzionale dell'ABR: www.regione.calabria.it/abr

Art. 18 - Modalità e strumenti di attuazione

1. Gli strumenti di attuazione del Piano di bacino - Stralcio Erosione Costiera sono:
 - a) gli interventi identificati nel *Master Plan di protezione dei litorali calabresi*, nella relazione illustrativa, nelle relazioni tecniche e negli altri elaborati cartografici di Piano di cui all'art. 3;
 - b) le attività dell'Autorità di Bacino della Calabria per la ricerca e l'acquisizione delle risorse disponibili all'interno di programmi comunitari, nazionali e regionali, anche nel quadro delle azioni di programmazione negoziata, intese istituzionali, accordi di programma allo scopo di promuovere o realizzare interventi per la tutela delle coste;
 - c) la promozione e l'adozione di provvedimenti amministrativi, anche non previsti nel presente Piano, ad opera di enti locali territoriali nonché di amministrazioni diverse anche di livello superiore, allo scopo di assicurare il raggiungimento delle finalità del Piano medesimo;
 - d) l'impiego di strumenti di tipo negoziale consensuale (convenzioni, intese, atti e contratti di diritto privato) per il perseguimento, in collaborazione con soggetti pubblici e/o privati, degli obiettivi di tutela delle coste propri del presente Piano;
 - e) l'incentivazione dell'attivazione di corsi di informazione e/o formazione tecnica sulle specifiche problematiche attinenti il contenuto del Piano con la possibilità di emanare anche circolari di indirizzo tecnico, alle quali i professionisti operanti in materia possano attenersi.
2. Il Piano fornisce elementi propedeutici alla predisposizione dei programmi e dei piani regionali, provinciali e comunali di previsione, prevenzione ed emergenza di cui alla legge n 225/1992 e ss.mm.ii..

Art. 19 - Aggiornamento e modifica del piano

1. Il Piano di bacino - Stralcio Erosione Costiera può essere aggiornato, integrato e sottoposto a varianti da parte dell'Autorità di Bacino, previa approvazione da parte del Comitato Istituzionale, anche a seguito di istanze di soggetti pubblici e privati, corredate da documentazione e rappresentazione cartografica idonea, in virtù di:
 - a) valutazioni previste nei casi specificati all'art. 8 comma 6);
 - b) studi specifici corredate da indagini ed elementi informativi a scala di maggior dettaglio prodotti da pubbliche amministrazioni e redatti conformemente alle citate Linee Guida;
 - c) nuovi eventi meteomarini da cui siano derivate modifiche significative delle condizioni di pericolosità;

- d) nuove emergenze ambientali;
 - e) significative modificazioni della linea di costa;
 - f) acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico, tecnologico o storico, provenienti da studi o dai risultati delle attività di monitoraggio del Piano;
 - g) variazione significativa delle condizioni di rischio o di pericolosità derivanti da azioni ed interventi non strutturali e strutturali di messa in sicurezza delle aree interessate.
2. Le istanze dei privati relative a riclassificazione di aree vincolate ai sensi del presente Piano devono essere recepite dall'Amministrazione comunale competente con specifica delibera di Giunta o di Consiglio;
 3. Le modifiche alle presenti Norme del Piano seguono lo stesso procedimento di approvazione di cui al precedente art. 5.
 4. I reali livelli di pericolosità (P1, P2, P3) che interessano alcune zone di retrospiaggia¹ possono essere diversi da quelli rappresentati sulle carte. Per queste zone è possibile rivedere tali livelli mediante particolari procedure, così come specificato nelle Linee Guida dell'Autorità di Bacino.

¹ zone per le quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- a) aree al di sopra dei 10m s.l.m.;
- b) aree protette da efficienti opere di difesa costiera;
- c) aree interne per le quali infrastrutture importanti quali rilevati stradali o ferroviari si frappongono tra queste e il mare.

[Delibera di C. I n. 4/2016]

[Piano di Bacino Stralcio per l'Erosione Costiera]

[Norme Tecniche di Attuazione]

ALLEGATO (Rif. Art. 4) ELENCO DEI COMUNI COSTIERI DELLA CALABRIA

COMUNI COSTIERI PROVINCIA DI CATANZARO					
N.	COD_REG	COD_PRO	PRO_COM	ISTAT	COMUNE
1	18	79	79008	79008	Badolato
2	18	79	79009	79009	Belcastro
3	18	79	79011	79011	Borgia
4	18	79	79012	79012	Botricello
5	18	79	79023	79023	Catanzaro
6	18	79	79036	79036	Cropani
7	18	79	79039	79039	Curinga
8	18	79	79042	79042	Davoli
9	18	79	79047	79047	Falerna
10	18	79	79060	79060	Gizzeria
11	18	79	79061	79061	Guardavalle
12	18	79	79063	79063	Isca sullo Ionio
13	18	79	79080	79080	Lamezia Terme
14	18	79	79081	79081	Montauro
15	18	79	79087	79087	Montepaone
16	18	79	79116	79116	Nocera Terinese
17	18	79	79117	79117	San Sostene
18	18	79	79118	79118	Santa Caterina dello Ionio
19	18	79	79123	79123	Sant'Andrea Apostolo dello Ionio
20	18	79	79127	79127	Satriano
21	18	79	79133	79133	Sellia Marina
22	18	79	79137	79137	Simeri Crichi
23	18	79	79142	79142	Soverato
24	18	79	79143	79143	Squillace
25	18	79	79160	79160	Staletti

COMUNI COSTIERI PROVINCIA DI COSENZA					
N.	COD_REG	COD_PRO	PRO_COM	ISTAT	COMUNE
1	18	78	78122	78122	San Lucido
2	18	78	78125	78125	San Nicola Arcella
3	18	78	78132	78132	Santa Maria del Cedro
4	18	78	78137	78137	Scala Coeli
5	18	78	78138	78138	Scalea
6	18	78	78149	78149	Tortora
7	18	78	78150	78150	Trebisacce
8	18	78	78154	78154	Villapiana
9	18	78	78002	78002	Acquappesa
10	18	78	78006	78006	Albidona
11	18	78	78010	78010	Amantea
12	18	78	78011	78011	Amendolara
13	18	78	78013	78013	Belmonte Calabro
14	18	78	78015	78015	Belvedere Marittimo
15	18	78	78019	78019	Bonifati
16	18	78	78021	78021	Calopezzati
17	18	78	78025	78025	Cariati
18	18	78	78029	78029	Cassano allo Ionio
19	18	78	78040	78040	Cetraro
20	18	78	78044	78044	Corigliano Calabro
21	18	78	78047	78047	Crosia
22	18	78	78048	78048	Diamante
23	18	78	78052	78052	Falconara Albanese
24	18	78	78055	78055	Fiumefreddo Bruzio
25	18	78	78058	78058	Fuscaldo
26	18	78	78060	78060	Grisolia
27	18	78	78061	78061	Guardia Piemontese
28	18	78	78067	78067	Longobardi
29	18	78	78074	78074	Mandatoriccio
30	18	78	78082	78082	Montegiordano
31	18	78	78091	78091	Paola
32	18	78	78099	78099	Pietrapaola
33	18	78	78101	78101	Praia a Mare
34	18	78	78103	78103	Rocca Imperiale
35	18	78	78107	78107	Roseto Capo Spulico
36	18	78	78108	78108	Rossano
37	18	78	78117	78117	Sanginetto

COMUNI COSTIERI PROVINCIA DI CROTONE					
N.	COD_REG	COD_PRO	PRO_COM	ISTAT	COMUNE
1	18	101	101007	101007	Cirò
2	18	101	101008	101008	Cirò Marina
3	18	101	101010	101010	Crotone
4	18	101	101011	101011	Crucoli
5	18	101	101012	101012	Cutro
6	18	101	101013	101013	Isola di Capo Rizzuto
7	18	101	101014	101014	Melissa
8	18	101	101025	101025	Strongoli

COMUNI COSTIERI PROVINCIA DI VIBO VALENTIA					
N.	COD_REG	COD_PRO	PRO_COM	ISTAT	COMUNE
1	18	102	102003	102003	Briatico
2	18	102	102018	102018	Joppolo
3	18	102	102025	102025	Nicotera
4	18	102	102026	102026	Parghelia
5	18	102	102027	102027	Pizzo
6	18	102	102030	102030	Ricadi
7	18	102	102044	102044	Tropea
8	18	102	102047	102047	Vibo Valentia
9	18	102	102049	102049	Zambrone

COMUNI COSTIERI PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA					
N.	COD_REG	COD_PRO	PRO_COM	ISTAT	COMUNE
1	18	80	80001	80001	Africo
2	18	80	80005	80005	Ardore
3	18	80	80007	80007	Bagnara Calabria
4	18	80	80009	80009	Bianco
5	18	80	80013	80013	Bova Marina
6	18	80	80012	80012	Bovalino
7	18	80	80014	80014	Brancaleone
8	18	80	80015	80015	Bruzzano Zeffirio
9	18	80	80017	80017	Camini
10	18	80	80024	80024	Casignana
11	18	80	80025	80025	Caulonia
12	18	80	80029	80029	Condofuri
13	18	80	80033	80033	Ferruzzano
14	18	80	80038	80038	Gioia Tauro
15	18	80	80040	80040	Grotteria
16	18	80	80043	80043	Locri
17	18	80	80045	80045	Marina di Gioiosa Ionica
18	18	80	80050	80050	Melito di Porto Salvo
19	18	80	80052	80052	Monasterace
20	18	80	80053	80053	Montebello Ionico
21	18	80	80054	80054	Motta San Giovanni
22	18	80	80056	80056	Palizzi
23	18	80	80057	80057	Palmi
24	18	80	80062	80062	Portigliola
25	18	80	80063	80063	Reggio Calabria
26	18	80	80064	80064	Riace
27	18	80	80067	80067	Roccella Ionica
28	18	80	80069	80069	Rosarno
29	18	80	80097	80097	San Ferdinando
30	18	80	80073	80073	San Lorenzo
31	18	80	80082	80082	Sant'Ilario dello Ionio
32	18	80	80085	80085	Scilla
33	18	80	80086	80086	Seminara
34	18	80	80088	80088	Siderno
35	18	80	80091	80091	Stignano
36	18	80	80092	80092	Stilo
37	18	80	80096	80096	Villa San Giovanni